



AVVISO AI CONTRIBUENTI

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - VERSAMENTO SALDO ANNO 2018

Questo Ente ha deliberato la conferma delle aliquote IMU e le aliquote TASI per l'anno 2018. Tali delibere sono consultabili sulla *homepage* del sito internet istituzionale www.comune.quarto.na.it. Pertanto, per i soggetti tenuti al pagamento dell'IMU e/o della TASI il versamento del saldo, deve essere effettuato **entro il 17 DICEMBRE 2018**, applicando le aliquote approvate di seguito riportate.

Le aliquote **IMU anno 2018**, confermate con delibera del C.S. n. 1 del 01/03/2018 sono le seguenti:

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6(sei) per mille con detrazione annua pari ad € 200,00 | Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7). |
| 10,6(dieci virgolasei) per mille | Per tutti gli altri immobili, intesi quelli non adibiti ad abitazione principale (cosiddette seconde case), e per gli immobili appartenenti alle categorie catastali B-C-D, le aree fabbricabili, e i terreni agricoli posseduti e non condotti dai coltivatori diretti e dagli I.A.P. |
| 0(zero) per mille | Per tutte le casistiche previste dalla normativa vigente, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. |

Le aliquote **TASI anno 2018** confermate con delibera del C.S. n. 2 del 01/03/2018 sono le seguenti:

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0(zero) per mille | Per gli immobili adibiti ad abitazione principale dal <u>possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare</u> , ad esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Analogamente per tutte le casistiche previste dalla normativa vigente, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli. |
| 0,8(zero virgola otto) per mille | Per tutti gli altri immobili, intesi quelli non adibiti ad abitazione principale (cosiddette seconde case) e per gli immobili appartenenti alle categorie catastali B-C-D, le aree fabbricabili, etc. |

Ai sensi di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) si applica la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre e figlio o viceversa) che le utilizzano come abitazione principale.

Per godere del beneficio il comodante ha l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU-TASI 2018 (scadenza 30 giugno 2019) per attestare la sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra (art. 1, comma 10).

Per la **TASI**, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario, sia l'inquilino che il proprietario stesso sono tenuti al pagamento in misura diversa ed in maniera autonoma: l'utilizzatore (locatario) verserà il 10% dell'ammontare complessivo TASI, mentre il proprietario il restante 90%, come stabilito con la deliberazione di approvazione aliquote e detrazioni TASI sopra richiamata. Si precisa che l'imposta a carico dell'utilizzatore(locatario) non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia dallo stesso adibita ad abitazione principale e questi vi abbia stabilito la residenza anagrafica, assieme al proprio nucleo familiare.

I versamenti devono essere effettuati, sia per l'IMU che per la TASI, dai contribuenti in autoliquidazione.

Il versamento IMU e/o TASI dev'essere effettuato utilizzando esclusivamente il mod. F/24 oppure in alternativa apposito bollettino di c/c postale. **Non si dà luogo al versamento IMU e TASI se l'importo annuo, per ciascun tributo, è inferiore ad euro 6,00 (sei/00).**

Il codice catastale di questo Ente è: H114.

Le delibere IMU e TASI, i codici tributo da utilizzare per il versamento IMU e TASI possono essere consultati, cliccando sui link presenti nella *home-page* del sito istituzionale www.comune.quarto.na.it.

Per eventuali chiarimenti in merito, i contribuenti potranno rivolgersi all' Ufficio IMU/TASI – tel. 081/8069260 ubicato in Via C.Italia, 5 Quarto.

Gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali sono i seguenti:

- Martedì e Giovedì pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 17.00.**
- Mercoledì mattina : dalle ore 10.00 alle ore 13.00.**

Per i contribuenti è disponibile nella home-page del sito internet istituzionale www.comune.quarto.na.it il servizio web "CALCOLO IUC 2018", che consentirà di conoscere, inserendo i dati catastali del/degli immobile/i posseduto e/o utilizzato, l'imposta dovuta IMU/TASI 2018 e di compilare, generare e stampare il modello F/24, con i relativi codici tributo.

Quarto, lì 01.12.2018

**Il Capo Settore Tributi
Aniello Pennacchio**